



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto da IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto da IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 23 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 7 ottobre 2025), il ricorrente riferisce di avere sottoscritto in data 18 agosto 2025 una polizza di tutela legale con l'impresa e, a seguito della notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *** in data 4 ottobre 2025, di aver denunciato il sinistro all'impresa con comunicazione del 6 ottobre 2025. I reati contestati, risalenti al 25 luglio 2025, erano quelli previsti dagli articoli 342 cod. pen. (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*), 639, comma 2, cod. pen. (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*), 351 cod. pen. (*Violazione della pubblica custodia di cose*) e 494 cod. pen. (*Sostituzione di persona*). Con la denuncia di sinistro del 6 ottobre 2025, il ricorrente chiedeva all'impresa l'attivazione delle garanzie contrattuali per la copertura delle spese legali del proprio difensore di fiducia da sostenere per esercitare il suo diritto di difesa nel procedimento penale. L'impresa, nello stesso giorno della denuncia di sinistro, negava però la copertura perché la data del presunto commesso reato, individuabile nel 25 luglio 2025, sarebbe stata anteriore a quella di sottoscrizione della polizza avvenuta in data 18 agosto 2025. Il ricorrente contestava tale diniego affermando di essere venuto a conoscenza



delle indagini a suo carico solo con l'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen., e che solo in pari data, acquisendo piena conoscenza dei fatti addebitatigli, avrebbe acquisito la qualifica di indagato. L'impresa, tuttavia, insisteva nel negare la copertura sostenendo che, ai fini dell'individuazione dell'operatività della polizza, rilevasse il momento in cui era avvenuta la violazione di legge e non il momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Con il ricorso, quindi, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla copertura assicurativa e *“che venga deciso anche secondo equità, oltre al rimborso delle spese della presente procedura”*.

Con le controdeduzioni l'impresa sottolinea come i reati contestati all'assicurato sarebbero stati ipoteticamente commessi in data 25 luglio 2025, e dunque in un momento antecedente alla stipula e alla decorrenza della polizza assicurativa. Nega validità, quindi, all'interpretazione prospettata dal ricorrente volta ad individuare l'operatività della polizza in funzione del momento in cui egli aveva avuto conoscenza formale dei reati contestati con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e non, invece, facendo riferimento al momento in cui i reati erano stati ipoteticamente commessi. Precisa, infatti, che ai sensi dell'art. 8.3.5, lett. g) delle condizioni generali di assicurazione (d'ora in avanti CGA), il sinistro veniva individuato in relazione al momento in cui risulta avvenuta la violazione anche presunta di una norma di legge risultando, invece, indifferente il momento nel quale lo stesso si manifesti esternamente. Ribadisce che, siccome i reati contestati si erano consumati prima della stipula della polizza, la sottoscrizione sarebbe avvenuta con riguardo a un rischio inesistente, e pertanto la polizza non sarebbe operativa ai sensi dell'art. 1895 cod. civ. L'impresa conclude chiedendo che il ricorso sia respinto integralmente, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della legittimità del diniego di copertura.

In sede di repliche, il ricorrente torna a ribadire come il sinistro vada identificato nel momento in cui lo stesso ha avuto conoscenza della conclusione delle indagini preliminari che, essendo successivo alla stipula della polizza, legittimerebbe il ricorrente a pretendere l'indennizzo. Precisa, infine, che le controdeduzioni dell'impresa richiamerebbero norme riferibili ad illeciti civili e non già, come nel caso di specie, ad un procedimento di natura penale. Conclude ribadendo le richieste già formulate con ricorso.

Con le controrepliche l'impresa torna a ribadire quanto affermato in sede di repliche sottolineando come il rischio del quale il ricorrente chiede la copertura si sarebbe già verificato prima della conclusione del contratto e pertanto, ai sensi del già richiamato art. 8.3.5, lett. g) delle CGA, lo stesso non possa essere oggetto di copertura. Insiste, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, chiede venga confermata la legittimità del diniego di copertura.

DIRITTO

Appare in primo luogo opportuno precisare che nella presente procedura il ricorrente abbia inteso formulare una domanda di accertamento del diritto ad ottenere una prestazione assicurativa consistente nell'indennizzo delle spese legali sostenute per difendersi all'interno di un procedimento penale che lo vedeva coinvolto. Nonostante la richiesta di decidere la controversia *“anche secondo equità”*, è bene ribadire come le decisioni del Collegio possano essere assunte solo secondo diritto potendo procedere solo ad una



quantificazione degli indennizzi secondo equità limitatamente alle ipotesi disciplinate dall'art. 11, comma 4 del decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (d'ora in avanti "Decreto") e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Venendo al merito della controversia, va sottolineato come la stessa verta sul contrasto che si è sviluppato fra le parti in merito alla operatività temporale dalla polizza sottoscritta dal ricorrente con l'impresa. Calando la vicenda nel caso concreto, secondo il ricorrente la polizza risulterebbe operativa per tutte le spese legali da sostenersi nell'ambito del giudizio penale nato da reati dei quali lo stesso abbia avuto conoscenza durante il periodo di assicurazione ritenendo, al contrario, del tutto indifferente ai fini assicurativi il momento in cui i presunti reati siano stati commessi. Siccome l'avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen., gli era stato notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *** in data 4 ottobre 2025, è solo in tale momento che lo stesso avrebbe acquisito contezza delle contestate violazioni. Essendo tale momento successivo alla conclusione del contratto di assicurazione di tutela legale oggetto del ricorso, secondo il ricorrente risulterebbe legittima la richiesta di indennizzo dallo stesso formulata. Secondo l'impresa, invece, la polizza obbligherebbe la stessa ad indennizzare i costi sostenuti per le spese legali del ricorrente solo, per quello che qui interessa, nel caso in cui i fatti che hanno generato il giudizio siano avvenuti durante la vigenza della copertura assicurativa. Secondo tale ricostruzione, quindi, siccome il momento delle presunte violazioni del codice penale era individuabile nel 25 luglio 2025, le relative spese legali non potrebbero considerarsi coperte dal contratto in parola stipulato in data 18 agosto 2025 ed efficace dalle ore 24 del medesimo giorno.

Va segnalato che, ai sensi dell'art. 8.3.1 delle CGA, la polizza in parola prevede l'operatività della copertura per tutti i sinistri che avvengano nel periodo di validità del contratto indicando, successivamente, le ipotesi eccezionali nelle quali si dettano disposizioni specifiche per peculiari eventi. La norma, però, va letta in diretta relazione con il successivo art. 8.3.5 delle CGA che identifica cosa debba intendersi per sinistro all'interno della polizza sottoscritta dal ricorrente. L'ipotesi di controversie che nascano dalla commissione di reati non è espressamente disciplinata dall'articolo sopra menzionato ma, in ogni caso, va evidenziato che la lett. g) della medesima disposizione precisa che per sinistro debba intendersi *"la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi"* non diversamente normate dall'articolo richiamato. La norma, poi, reca una serie di esempi che chiariscono, anche in relazione a giudizi di natura penale, che il sinistro deve intendersi avvenuto nel momento in cui è avvenuta la violazione della disposizione penale contestata anche se la conoscenza dell'illecito da parte dell'assicurato sia avvenuta successivamente.

Nel caso di specie, non è controverso fra le parti che i fatti che integrano i presunti reati contestati al ricorrente siano avvenuti in data 25 luglio 2025 e che, invece, la polizza assicurativa di tutela legale sia stata sottoscritta in data 18 agosto 2025. Da ciò deriva che il sinistro denunciato da parte del ricorrente si fosse già integralmente consumato prima della conclusione del contratto e, dunque, non possa essere considerato oggetto di copertura.



Va inoltre segnalato che, ai sensi dell'art. 2.1., lett. i delle CGA, si prevede espressamente che *“in caso di procedimento penale per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o di derubricazione del reato da Doloso a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato”*. In ogni caso, dunque, la polizza risulterebbe non operativa per le spese legali sostenute da parte del ricorrente almeno fino alla sua eventuale assoluzione o derubricazione del reato.

Il mancato accoglimento del ricorso comporta, poi, che debba essere respinta anche la richiesta espressamente formulata dal ricorrente relativa alle spese della presente procedura.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA